Enti locali. Il regolamento del ministero Affari regionali per i servizi pubblici

Gare con concorrenza ampia

Gianni Trovati
MILANO

Per garantire la concorrenza nei servizi pubblici locali i bandi di gara dovranno assicurare «la più ampia partecipazione e il conseguimento di economie di scala», non potranno considerare discriminante il possesso di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, potranno escludere i raggruppamenti temporanei di imprese se un singolo soggetto ha i requisiti tecnici ed economici richiesti per la gestione e, nelle gare chiamate a scegliere anche il socio, dovranno dedicare ai criteri basati su qualità e offerta del servizio un peso prevalente su quelli legati al prezzo delle quote. Un rigido sistema di incompatibilità è chiamato a impedire che le partecipate possano ancora essere usate come stanze di compensazione dei valzer elettorali o rifugi di coniugi e parenti del potere locale. Entro tre mesi un decreto dell'Economia assoggetterà al Patto di stabilità interno i titolari di affidamenti diretti, con esclusione però delle società quotate.

A ridisegnare gare e affidamenti dei servizi pubblici locali è il regolamento attuativo della riforma (introdotta con l'articolo 23-bis della legge 133/2008) che il ministero degli Affari regionali ha ultimato e deve presentare alla Conferenza unificata.

LA SOLUZIONE
Previsto un rigido sistema di incompatibilità
Il documento sarà presentato alla Conferenza unificata

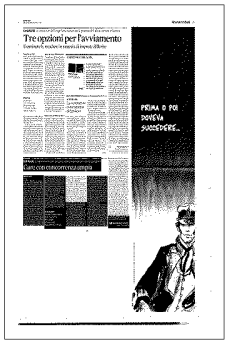
Nel nuovo quadro la gara diventa la via «ordinaria» dell'affidamento, e può essere evitata (con relazione motivata all'Antitrust) solo quando il contesto territoriale non consente un efficace ricorso al mercato. Per gli attuali affidamenti diretti, il regolamento specifica che il termine di decadenza fissato al 31 dicembre 2010 è perentorio e non suscettibile di ulteriori deroghe.

La spinta al mercato trova il suo motore nelle nuove regole per il bando, che vengono fissate nel dettaglio dagli articoli 2 e 3 del provvedimento. I requisiti tecnici ed economici richiesti, insieme all'oggetto della gara, devono essere disegnati in modo tale da garantire la più ampia partecipazione di candidati. Se Ati, consorzi e altri raggruppamenti possono produrre effetti distorsivi, saranno costretti a cedere il passo ai soggetti singoli che rispondono ai criteri imposti dal bando. Sotto osservazione anche la durata degli affidamenti, che dovrà essere proporzionata agli investimenti previsti per il gestore e non potrà mai superare la durata degli ammortamenti.

L'articolo 8, scritto insieme a Viminale e Antitrust, prova a tagliare sul nascere ogni potenziale conflitto di interesse. Le porte delle società si chiudono per gli amministratori locali, per chi guida uffici o servizi dell'ente che funge da stazione appaltante, oltre che per parenti e affini di questi soggetti fino al quarto grado. Nulla da fare, poi, per chi negli ultimi tre anni sia stato sindaco, assessore o consigliere negli enti locali che detengano quote di capitale della società. Occhi puntati anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici: il regolamento trasporta nei servizi pubblici l'articolo 51 del Codice di procedura civile, che elenca le «cause di astensione» del giudice: un vincolo che impedisce la partecipazione a chi «ha interesse» alla gara, è legato da «vincoli» (o da «cause») con un partecipante o incontra ostacoli dettati da altre «gravi ragioni di convenienza».

Ancora da risolvere il rebus del Patto di stabilità per i titolari di affidamenti diretti. I vincoli, che devono essere scritti entro tre mesi da Via XX Settembre, oltre a quelli in deroga colpiranno gli affidamenti dei soggetti interamente pubblici: un modo un po' tortuoso per escludere le quotate dal gioco dei saldi.

www.ilsole24ore.com/norme
La bozza di regolamento


Tre opzioni per l'avviamento
PRIMA O POI DOVEVA SUCCEDERE...